

SENTENZA  
COMMISSARIO USI CIVILI NELLA VENEZIA GIULIA  
E NELL'ALTO VENETO

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civili nella Venezia Giulia e nell'Alto Veneto, con sede in Trieste, Comm. Alfredo Antonini, Consigliere di Corte di Cassazione, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa tra

il Comune di S. Stefano di Cadore, in persona del suo Podestà Signor Giovanni Fontana, elettivamente domiciliato in Belluno, nello Studio dell'Avv. Francesco Bianco, dal quale è rappresentato e difeso in forza di mandato per Nr. Pietro Casal di data 18 febbraio 1941 n. di rep. 6617-2517;

E

le frazioni S. Stefano, Campolongo, Casada e Costalissoio del Comune di Santo Stefano di Cadore, rispettivamente rappresentate dai Commissari Prefettizi Signori Emilio De Candido di Emilio, Galliano Quattrer fu Massimiliano, Gaetano Comis da Ronco fu Gaetano, Giacomo

Polzotto fu Giacomo; tutti e quattro comparsi di persona assistiti e difesi dall'Avv. Prof. Giangastone Bolla di Firenze;

All'udienza del 23 luglio 1941 XIX per il Comune di S. Stefano di Cadore vennero prese le seguenti conclusioni:

Piaccia all'Ecc.za il Commissario, ogni diversa istanza respinta, giudicare:

Dichiararsi che le terre tutte, indicate nella citazione 27 dicembre 1940 e nelle premesse d'essa, sono di esclusiva proprietà, almeno demaniale, del Comune di S. Stefano.

Rifondersi le spese a favore del Comune di S. Stefano.

I rappresentanti legali delle frazioni di S. Stefano, Campolongo, Casada e Costalissoio, a loro volta, conclusero:

Piaccia all'Ecc.mo Commissario per gli usi civici di Trieste giudicare e decidere:

a) la spettanza esclusiva alle rispettive frazioni, rappresentate in giudizio dei beni di loro originaria appartenenza, esistenti nel territorio rispettivo, secondo le antiche terminazioni, quali risultano dalle documentazioni in atti e in possesso dell'Ufficio Commissariale;

b) accreditare alle rispettive frazioni, rappresentate in giudizio, i redditi dei detti beni a partire dal tempo; nelle forme e nei modi legittimi;

c) procedere ad ogni altra pronuncia, relativa all'applicazione dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Con vittoria di spese e di onorari.

#### *In fatto*

Unitosi nel 1420, subito dopo la cessazione del dominio temporale dei Patriarchi di Aquileia, a Venezia, il Cadore rimase diviso, durante tutta la sua soggezione alla Repubblica Veneta, in dieci centenari, ciascuno dei quali composto di più Regole. Tra i dieci centenari era quello di Comelico di Sotto, che comprendeva le Regole di S. Stefano e Campolongo (Comune di Mezzo), di Casada Costalissoio e Mezza Danta di Sotto (Comune di Casada), di S. Pietro, Costalta, Valle e Prese-naio (Comune di Oltrerin).

Col trattato di Presburgo del 26 dicembre 1805 il Veneto, che già con la pace di Campoformio (17 ottobre 1797), in conformità dei preliminari di Leoben (18 aprile 1797), – esclusa la sola città di Venezia, riconosciuta indipendente – era passato a far parte dell'Impero d'Austria, fu aggiunta alla già esistente Repubblica Cisalpina, trasformata

nel dicembre 1801 in Repubblica Italiana e poi (31 marzo 1805) in Regno d'Italia, con Napoleone Re ed Eugenio Beauharnais Vicerè. Orbene, durante il Regno Italico, ciascuna delle sopradette Regole divenne frazione, quando non assurse a Comune, e fece parte del Cantone di Auronzo, denominato, dal 22 dicembre 1807, Cantone di Campedello.

Tornati gli austriaci, dopo la prima abdicazione di Napoleone, nel Veneto e nella Lombardia e creato a Vienna il Regno Lombardo Veneto sotto la diretta dominazione dell'Austria, durante tale dominazione le frazioni di S. Stefano, Campolongo, Casada e Costalissoio formarono, insieme riunite, il Comune di Comelico Inferiore, quello che ora chiamasi Comune di S. Stefano di Cadore.

Sorte le omonime frazioni, non per questo le Regole di S. Stefano, Campolongo, Casada, Costalissoio cessarono di esistere. Esse sussistono tuttora. Divennero associazioni di fatto dei discendenti di quelle, che vengono considerate come le vere famiglie originarie del luogo.

Risorta a completa unità l'Italia attraverso la guerra del 1859, le anessioni, la spedizione dei Mille, la guerra del 1866, la Campagna del 1870, la guerra 1915-1918; emanato dal nostro Regno il R.D. 26 maggio 1924 n. 751, convertito poi nella Legge 16 giugno 1927, n. 1766; giunse anche pel Comune di S. Stefano di Cadore il momento di accertare se fossero in quel territorio dei demani, da riordinare a norma della citata legge e del relativo regolamento 26 febbraio 1928 n. 332.

Con lettera 23 novembre 1921, n. 33708 P.es. 10-27, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste consentì alla nomina ad incaricato speciale pel Comune in parola, a norma dell'art. 28 comma 4 ripetuta Legge 16 giugno 1927 n. 1766, del dott. Giovanni Grilli di Belluno. Seguì tale nomina con decreto 6 marzo 1932 n. 1261/31 di questo Commissariato.

Addì 22 aprile 1933 il Grilli presentò una relazione sulla consistenza e sulla natura giuridica delle terre molte, in catasto intestate al predetto Comune ed alle sue quattro frazioni, sia singolarmente sia cumulativamente tra loro ed anche con frazioni di altri Comuni; relazione che, accresciuta poi di elenchi, presentati il 24 novembre stesso anno, fu addì 11 aprile 1934, inviata per visione al Podestà di S. Stefano di Cadore.

Venuti a conoscenza delle indagini in corso, adunati in distinte assemblee, i componenti ciascuna delle quattro Regole del Comune ritennero di commettere ad alcuni tra loro il mandato di curare che per le

terre di cui sopra, da questo Commissariato considerate come di natura demaniale frazionale e dal Comune, dal proprio canto, rivendicate come suo patrimonio liberamente disponibile, fosse per converso riconosciuta, in modo definitivo, la natura di patrimonio privato di esse Regole.

Edotto dallo stato delle cose, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste inviò sopra luogo, nell'estate del 1927, un suo funzionario, il dott. Francesco Aliquò; il quale, dopo avere parlato coi rappresentanti delle varie parti interessate ed indagato per proprio conto, consacrò in un'ampia relazione, di data 1 ottobre 1937, il suo punto di vista, conforme a quello già manifestato da questo Commissariato: essersi in presenza di terre di natura demaniale frazionale; doversi escludere che esse fossero patrimonio delle Regole; esistere una sostanziale identità tra le Regole dell'epoca Veneta e le frazioni del poi succeduto nuovo ordinamento politico amministrativo.

Il Dr. Aliquò, nel rammaricarsi che non gli era riuscito di convincere il Podestà di S. Stefano di Cadore a non insistere ulteriormente sulla tesi della patrimonialità comunale delle terre, al Comune ed alle sue quattro frazioni accastate, espresse, colla sopra detta relazione, la speranza che a tanto avrebbero, però, potuto riuscire in breve l'Eccellenza il Prefetto ed il Vice Prefetto di Belluno, ed espresse, nel contempo, l'altra speranza che con un po' di pazienza ed insistenza si sarebbe pervenuti ad indurre anche i rappresentanti delle Regole a desistere del tutto dal loro punto di vista, punto che del resto era già stato in gran parte modificato colla proposta, sia pure inaccettabile, fatta come ricorso 6-8 ottobre 1935 n. di prot. 1637, di una conciliazione col Comune nel senso che le Regole avrebbero chiesto al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, quali associazioni agrarie esistenti di fatto, il riconoscimento della loro personalità giuridica, ai termini dell'art. 25 comma ultimo legge 16 giugno 1927 n. 1766, con conseguente riconoscimento della appartenenza ad essa del diritto di proprietà delle terre frazionali, le quali sarebbero state poi usate e godute, in conformità di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 26 della citata legge.

Dei motivi, che, secondo il dott. Aliquò, rendevano inattuabili una conciliazione nei terminisopradetti, non è in questa sede necessario ed opportuno occuparsi. Basterà dire che i rappresentanti delle Regole, venuti a conoscenza della relazione in parola, dovettero a poco a poco convincersi della piena fondatezza e della insormontabilità di quei mo-

tivi e, nel contempo, comprendere che quel che più interessava loro ed ai loro consoci era l'eliminare quanto prima i vari ostacoli esistenti sulla via, la quale avrebbe condotto a restituire ai frazionisti l'amministrazione delle terre in questione, ritogliendola al Comune, che, a loro avviso ed anche a giudizio del dott. Aliquò, non aveva ad essa atteso in modo immune che giuste e gravi critiche. Conseguenza dell'acquisito convincimento fu la presentazione, addì 21 novembre 1929, di un altro ricorso, con cui i rappresentanti delle Regole, dichiarando per sé e per i propri rappresentanti, a mezzo del loro procuratore Avv. Prof. Giangastone Bolla, che intendevano da allora in poi agire non più come regolieri, cioè come discendenti delle antiche famiglie originarie, ma come naturali abitanti (*uti singuli ed uti civis*) delle quattro frazioni del Comune di S. Stefano di Cadore, che riconoscevano così essere le vecchie regole e le attuali frazioni un tutt'uno, chiesero si provvedesse a far nominare per ciascuna di dette frazioni, dall'Eccellenza il Prefetto di Belluno, il legale rappresentante, ai sensi degli art. 75 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, 59 cpv 3 e 105 R.D. 3 marzo 1934 n. 383, e si istituisse poi nei confronti sia dei rappresentanti in parole sia del Podestà del Comune regolare giudizio, volto a veder accertato con sentenza essere «di natura giuridica demaniale frazionale le terre di cui innanzi». E precisarono che tale giudizio era l'antecedente logico e necessario di quella separata amministrazione dei beni demaniali frazionali, alla quale in definitivo tendevano, ai termini dell'art. 26 legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Alla nomina dei rappresentanti legali delle frazioni di S. Stefano, Campolongo, Casada, Costalissoio a richiesta da questo Commissariato, a seguito del ricorso di cui sopra, con lettera 15 febbraio 1940 n. 79 – l'Eccellenza il prefetto di Belluno addivenne con decreto 8 luglio successivo n. 811, facendo cadere la scelta sulla persona di Emilio De Candido di Emilio per S. Stefano, Galliano Quattrer fu Massimiliano per Campolongo, Gaetano Comis Da Ronco fu Gaetano per Casada e Giacomo Polzotto fu Giacomo per Costalissoio.

Ed allora, poiché nel frattempo il Podestà di S. Stefano di Cadore, pur avendolo fatto in diversi incontri sperare, mai si era deciso a far pervenire una dichiarazione formale di piena rinuncia alla tesi della appartenenza delle terre in questione al patrimonio liberamente disponibile del Comune, con atto 27 dicembre 1940, fu promosso, nei confronti di esso Podestà e dei sunnominati Emilio De Candido, Galliano Quattrer, Gaetano Comis da Ronco, Giacomo Polzotto, il presente giu-

dizio quanto ai mappali:

I) Numeri 40c, 40e, 96, 153, 154, 226, 227, 228, 281b, 283h, 283i, 343, 353, 429, 430, 431, 432b, 433, 532, 554, 657, 690e, 698, 762, 803, 805, 806, 807, 882a, 1032, 1090e, 1496a, 1496h, 1498a, 1498c, 1742a, 1742e, 1748, 2374b, 2382, 2383, 2385, 2625, del censuario di Costalissoio, in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore;

II) Numeri 722, 724 del censuario di Costalissoio, 1921, 2078, 2156, 2215, 2800 del censuario di Comelico Inferiore; 2129, 2161 del Censuario di S. Stefano; 142, 260, 282, 418, 419, 633, 634, 635, 636, 637, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 682, 683, 719 del censuario di Ante; 214, 215, 232, 233, 234, 243, 293, 470, 471, 472, 594, 595, 618, 619, 620, 621, 622, 692, 693a, 694, 695, 696, 697, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 740, 741, 742, 744, 784, 785, 787, 788, 798, 799, 804, 823, 827, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921a, 921e, 938, 939, 955, 956, 957a, 957b, 957d, 958, 1026, 1029, 1032, 1034, 1044, 1045 del censuario di Transacqua; 62, 63, 64, 68, 69, 70, 103, 105, 126, 144, 178b, 179b, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 202, 206a, 208, 220 del censuario di Franza; 252a, 866, 1361a, 1519a del censuario di Campolongo; 19, 20, 21, 11, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 166, 167 del censuario di Valle Visdende; 218, 219, 220, 636 del censuario di Prese-naio; tutti in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per la Frazione di S. Stefano;

III) Numeri 338a, 338c, 427g, 451, 516, 541, 560, 607a, 630b, 632a, 651a, 653b, 654b, 685, 701, 707, 708, 745, 754, 761, 763, 764, 765a, 804, 810, 846b, 868, 875.l, 896, 936, 937, 965a, 965b, 971a, 972, 973, 975a, 976a, 976c, 976en, 978b, 981a, 1005, 1008, 1009, 1045, 1059e, 1094a, 1821, 2384, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2399, 2495, 2497, 2501, 2503a, 2597, 2598, 2599, 2696, 2697, 2698, 2714, 2715, 2716, 2717, 2719, 2722, 2725, 2729, 2730 del censuario di Costalissoio; 113, 161 del censuario di S. Nicolò; 298 del censuario di Ante; 95, 96, 97, 98 del censuario di Franza; 536/3, 537 del censuario di Val Frisone; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del censuario di Campolongo; 62, 63, 187, 188, 461 del censuario di Valle Visdende; 2100, 2101 del censuario di Costalta;

tutti in catasto intestati alla ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per la frazione di Costalissoio;

iv) Numeri 247, 285, 286 del censuario di Ante; in catasto intestati alla Società dei frazionisti di Costalissoio;

v) 126, 127, 158, 216, 237, 355, 709, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 801, 802, 803, 806, 807, 808, 822, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 979, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 994, 995, 996, 998, 999, 1002, 1004, 1005, 1010, 1013, 1014, 1022, 1028 del censuario di Transacqua; 55, 56, 57, 58, 59, 139, 141, 142, 143, 177a, 178a, 179a, 182, 183, 192, 201, 237, 258, 263 del censuario di Franza; 37, 38, 47, 48, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 105, 108, 119, 132, 224, 227, 351, 375, 433, 494, 524, 530, 531, 550, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 705, 710, 711, 714, 715, 720, 721, 726, 727, 729, 733, 735, 738, 739, 753, 761, 765, 766, 767, 768, 770, 772, 773, 774, 776, 778, 779, 782, 784, 785, 787, 791, 792, 794, 798, 799, 800, 801, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 822, 854, 856, 858, 863, 865, 868, 870, 871, 873, 874, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 893, 899, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 913, 915, 916, 919, 920, 921, 923, 925, 927, 928, 930, 931, 932, 934, 936, 937, 941, 942, 945, 946, 951, 955, 957, 958, 961, 963, 966, 968, 969, 970, 974, 976, 978, 988, 989, 999, 1001, 1008, 1030, 1035, 1037 del censuario di Valle Frisone; 68, 69, 73, 156g, 515, 858, 860, 927, 935a, 936a, 937a, 938a, 939a, 958, 975, 976a, 976b, 976c, 977, 978, 979a, 979b, 979c, 980, 981, 982, 986, 987, 988, 991, 992, 993a, 993b, 993c, 993d, 995/1, 995/2, 995/3, 1003, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1007, 1100, 1132, 1171c, 1171g, 1171e, 1384, 1410, 1411, 1525, 1526, 1529, 1531, 1537, 1539, 1540, 1541, 1559, 1562, 1564, 1567, 1570, 1574, 1578, 1583b, 1588, 1594, 1596, 1601, 1607, 1610, 1611, 1613, 1614, 1617, 1618, 1619, 1651, 1652, 1672, 1674, 1676, 1679, 1690, 1693, 1702 del censuario di Campolongo; 224, 329, 349, 644 del censuario di Presenaio; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30b, 165 del censuario di Valle Visdente; tutti in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano

di Cadore per la frazione di Campolongo;

vi) Numeri 1704, 1764 del censuario di Comelico Inferiore; 275, 353 del censuario di Ante; 92, 93, 94 del censuario di Franza; 1379, 1389, 1401, 1405, 1407, 1487, 1491, 1501, 1508, 1509, 1554, 1570, 1571, 1596, 1597, 1598, 2737/1, 2737/2, 2738, 2740, 2745, 2746 del censuario di Casada; 46, 142, 143, 168, 169, 465, 466, 467, 468 del censuario di Valle Visdende; tutti in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per la frazione di Casada;

vii) Numeri 1471b, 1778a, 1808, 1826, 1844, 1856, 1877, 1878, 1886, 1887, 1888, 1906, 1952, 1953, 1957, 1967, 1968, 1983a, 1985, 1993, 1995, 1998, 1999, 2075, 2077, 2143, 2237, 2259, 2287, 2288, 2290, 2291, 2303, 2311, 2315, 2321, 2357, 2570, 2601, 2602, 2604, 2727, 2807 del censuario di Comelico Inferiore; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 71e, 73, 76c, 76d, 76f, 85, 91b, 91c, 91d, 91e, 94b, 95b, 117a, 118c, 118d, 123, 124, 125, 126, 272b, 272d, 272e, 274a, 276a, 276c, 129, 130, 131, 132, 143b, 145b, 153, 154, 276c, 283, 297, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364b, 365, 366, 368a, 470, 477, 478, 479, 481, 510, 540, 632, 685, 686, 687, 688, 706, 720 del censuario di Ante; 153, 154, 347, 467b, 469, 482b, 573, 609, 623a, 678b, 687, 698, 699, 700, 702, 708, 782, 783, 786, 789, 790, 791, 794, 795, 796, 800, 947b, 1027, 1030 del censuario di Transacqua; 35, 51, 67, 97, 99, 104, 119, 123, 331, 332, 417, 424, 440, 457, 496, 498, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 604, 605, 673, 675, 943 del censuario di Val Frisone; 3, 58, 199al, 199am, 199bd, 199bf, 249, 356, 472, 861, 1121, 1307, 1353, 1353b, 1357, 1362, 1364, 1501, 1628, 1705 del censuario di Campolongo; 1416, 1418, 1425, 1426, 1495g, 1495j, 1495l, 1495q, 1495ac, 1495as, 1495at, 1495au, 1499b, 1499j, 1510, 1529 del censuario di Casada; tutti in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per le sue quattro frazioni S. Stefano, Costalissoio, Campolongo e Casada;

viii) Numeri 261, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 717, 718, 728 del censuario di Ante; in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per le sue frazioni di S. Stefano, Costalissoio e Casada;

ix) Numeri 10a, 11, 12, 56b, 56c, 70b, 70d, 199a, 199d, 199g, 199aa, del censuario di Campolongo; in catasto intestati a ditta del



Comune di S. Stefano di Cadore per le sue frazioni Costalissoio e Casada;

x) Numeri 13a, 13c, 13e, 80, 81, 99, 109, 112, 113, 121, 124a, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 145, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 205, 207, 228, 229, 230, 232, 255, 261, 262, 264, 265, 266, 267 del censuario di Franza; 695, 696, 697, 1345a, 1346a, 1456, 1457, 1510 del Censuario di Campolongo, tutti intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per le sue quattro frazioni S. Stefano, Costalissoio, Campolongo e Casada ed a ditta del Comune di S. Pietro di Cadore per le quattro frazioni di S. Pietro, Presenaio, Costalta e Valle;

xi) Numero 511 del censuario di Ante; in catasto intestato a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per le sue frazioni di S. Stefano, Costalissoio e Casa ed a ditta del Comune di Danta Cadore.

xii) Numeri 51, 52, 53, 54, 59, 60, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274a, 274b, 274c, 274d, 274e, 274f, 274g, 274h, 274i, 274.l, 274m, 274n, 274o, 274p, 274q, 274r, 274s, 274t, 274u, 274v, 274w, 274z, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 293a, 294, 295, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 394, 395, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 449, 464, 474, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 del censuario di Valle Visdende; 200, 201, 202, 205, 206, 212, 215, 216, 217, 221, 229, 238, 632, del censuario di Presenaio; 148, 149, 150, 2275 del censuario di Costalta; tutti in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore per le sue quattro frazioni S. Stefano, Costalissoio, Campolongo e Casada; a ditta del Comune di S. Pietro di Cadore per le sue quattro frazioni, S. Pietro, Presenaio, Costalta e Valle; ed a ditta del Comune di Santa Cadore per la sua frazione Mezza Danta di Sotto;

Podestà e rappresentanti legali delle frazioni furono, col menzionato atto 27 dicembre 1940, citati a comparire all'udienza, che in questo Commissariato si sarebbe tenuta il successivo 19 febbraio 1941, per

sentire dichiarare con sentenza, che le terre ad II) erano beni demaniali appartenenti alla frazione S. Stefano; quelle ad III) ed ad IV) beni demaniali appartenenti alla frazione di Costalissoio; quelle ad V) beni demaniali appartenenti alla frazione Campolongo; quelle ad VI) beni demaniali appartenenti alla frazione Casada; quelle ad I) e ad VII) beni demaniali promiscui di tutte e quattro le predette frazioni; quelle ad VIII) beni demaniali promiscui delle frazioni S. Stefano, Costalissoio e Casada; quelle ad IX) beni demaniali promiscui delle frazioni di Costalissoio e Casada; quelle ad X) beni demaniali promiscui di tutte e quattro le frazioni (S. Pietro, Presenaio, Costalta e Valle) componenti il Comune di S. Pietro di Cadore; quelle ad XI) beni demaniali promiscui delle frazioni di S. Stefano, Costalissoio e Casada del Comune di S. Stefano di Cadore e delle frazioni Mezza Danta di Sopra, Mezza Danta di Sotto del Comune di Danta Cadore; quelle ad XII), infine, beni demaniali promiscui delle quattro frazioni componenti il Comune di S. Pietro di Cadore e della frazione Mezza Danta di Sotto del Comune di Danta Cadore.

Trattata la causa all'udienza di comparizione del 19 febbraio 1941 ed alle altre del 7 maggio e del 23 luglio successivi, in quest'ultima ebbe luogo la assegnazione della causa stessa a sentenza, dopo che il procuratore del Podestà di S. Stefano di Cadore e quello dei rappresentanti legali delle frazioni S. Stefano, Campolongo, Costalissoio e Casada ebbero rispettivamente preso le conclusioni in epigrafe trascritte.

#### *In diritto*

Indagini iniziate già prima, ma condotte a termine solo dopo la notifica dell'atto 27 dicembre 1940, introduttivo di questo giudizio, hanno portato ad accertare:

1) che il mappale n. 1045 del censuario di Transacqua è in catasto intestato al Comune di S. Stefano di Cadore, ma per tutte e quattro le sue frazioni, non per la sola frazione S. Stefano; che il mappale n. 536/3, poi, del censuario di Val Frisone è in catasto intestato al Comune di S. Stefano di Cadore, ma per la frazione Campolongo; non per la frazione Costalissoio;

2) che non i mappali Nri 1498c, 1752e, del censuario di Costalissoio sono in catasto intestati a ditta del Comune di S. Stefano di Cadore, ma i mappali 1498e, e 1742c; che non il mappale n. 607a del censuario di Costalissoio è in catasto intestato a ditta del Comune di